



**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI
VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA**

**AUDIZIONE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA
DELLE ENTRATE**

Modello 730 precompilato e fatturazione elettronica

Roma, 11 marzo 2015

PREMESSA

Signori Deputati, Signori Senatori, Vi ringrazio per l'opportunità che mi viene offerta di fornirVi un contributo in ordine alla rilevante tematica della razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria, con particolare riguardo al:

- Modello 730 precompilato: definizione delle procedure per la sua trasmissione ai destinatari. Ruolo dei professionisti e dei Caf nella loro compilazione e per la richiesta del pin;
- Fatturazione elettronica: rispetto della scadenza di marzo 2015 per la sua estensione anche ad enti locali ed ASL; percentuale di scarto delle fatture dopo circa 9 mesi dal suo avvio; amministrazioni per le quali si registrano le più alte percentuali di scarto; superamento delle criticità segnalate per l'archiviazione e conservazione delle fatture elettroniche; possibili miglioramenti da apportare alla procedura; affidabilità del programma per le Amministrazioni pubbliche, come quella della Giustizia, che hanno una molteplicità di centri di spesa.

MODELLO 730 PRECOMPILATO

Le semplificazioni fiscali hanno catalizzato, negli ultimi anni, l'interesse generale in quanto avvertite come strumento necessario per la modernizzazione del Paese.

Con il modello 730 precompilato viene operata una rivoluzione nella gestione del rapporto tra Fisco e cittadino, passando da un modello che

prevede l'autodichiarazione dei redditi da parte dei contribuenti e l'acquisizione ed elaborazione di dati da soggetti esterni da parte dell'Amministrazione finanziaria ai fini del controllo di quanto dichiarato, ad un sistema dove la gran mole di informazioni acquisite viene utilizzata per semplificare l'adempimento. Diventa così l'Amministrazione Finanziaria a doversi preoccupare di raccogliere i dati ed elaborarli, al fine di rendere disponibile al contribuente la propria dichiarazione dei redditi. Resta al contribuente l'obbligo di verificare l'esattezza e la completezza dei dati in possesso dell'Agenzia delle entrate.

Peraltro, l'adozione del modello 730 precompilato produce l'effetto di ridisegnare il ruolo che sono chiamati a svolgere nell'ambito del sistema fiscale i soggetti che effettuano l'assistenza fiscale (CAF e professionisti). Gli intermediari, infatti, diventano parte attiva in un processo che li vede chiamati a prestare servizi a valore aggiunto sia per il contribuente che per l'Amministrazione Finanziaria.

Il progetto è in fase di avanzata realizzazione e recentemente, acquisite le indicazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, sono state stabilite **le modalità e le tempistiche per l'accesso al modello 730 precompilato** (provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 febbraio 2015). In tale contesto si è tenuto conto sia dell'esigenza di rendere il più possibile semplice l'accesso al modello 730 precompilato sia di garantire la riservatezza dei dati sensibili contenuti nelle dichiarazioni dei redditi e la tutela della privacy.

In particolare, tale accesso potrà essere effettuato direttamente da parte del contribuente ovvero per il tramite dei soggetti autorizzati (CAF,

professionisti e sostituti d'imposta che prestano assistenza) e dallo stesso delegati.

Il contribuente, o gli altri soggetti delegati, accedono ai seguenti documenti e informazioni:

- il modello 730 precompilato;
- un foglio informativo contenente l'elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione disponibili presso l'Agenzia delle entrate, con la distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti e con le relative fonti informative;
- l'esito della liquidazione della dichiarazione (ossia il rimborso che sarà erogato e/o le somme da versare) e il prospetto di liquidazione del modello 730, con il dettaglio dei risultati della liquidazione. Nei casi in cui la dichiarazione non possa essere precompilata in modo completo (ad esempio perché manca un elemento essenziale, quale la destinazione d'uso di uno o più immobili), l'esito della liquidazione sarà disponibile al contribuente solo dopo che la dichiarazione sarà stata opportunamente integrata.

Il contribuente per **accedere direttamente al modello 730 precompilato**, disponibile nell'area autenticata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, deve utilizzare le credenziali *Fisconline* rilasciate dalla stessa Agenzia delle entrate o la Carta Nazionale dei Servizi.

Inoltre, per agevolare coloro che non dispongono delle credenziali rilasciate dall'Agenzia delle entrate, è prevista la possibilità di accedere al 730 precompilato anche utilizzando le credenziali dispositive rilasciate dall'INPS. Il contribuente, pertanto, accedendo tramite il portale dell'INPS,

sarà indirizzato all'area del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate dedicata al 730 precompilato.

Dopo l'accesso, utilizzando l'applicazione che sarà resa disponibile all'interno dell'area autenticata, il contribuente potrà accettare la dichiarazione oppure modificare i dati contenuti nella stessa e procedere all'invio. Inoltre, il contribuente che non dispone di un sostituto tenuto all'effettuazione del conguaglio fiscale, ad esempio perché ha perso il lavoro nel 2015, potrà versare le somme eventualmente dovute mediante il modello F24, che viene proposto già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire e con la possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale. Potrà, inoltre, indicare le coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l'eventuale rimborso che sarà erogato direttamente dall'Agenzia delle entrate.

Tramite l'applicazione dedicata al 730 precompilato, il contribuente potrà consultare la dichiarazione trasmessa, la ricevuta di avvenuta presentazione, e le eventuali comunicazioni da parte dell'Agenzia delle entrate; potrà, infine, visualizzare l'elenco dei soggetti che hanno avuto accesso alla sua dichiarazione precompilata.

L'abilitazione al servizio telematico *Fisconline* (password e PIN) può essere richiesta:

- a) *online*, accedendo al sito *internet* dell'Agenzia;
- b) presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche tramite soggetto appositamente delegato;
- c) per telefono.

In caso di richiesta effettuata dal diretto interessato presso gli uffici dell'Agenzia, viene rilasciata immediatamente la prima parte del codice

PIN e la *password* di primo accesso; la seconda parte del codice PIN potrà immediatamente essere prelevata dal contribuente direttamente via *internet*.

A garanzia della reale identità dell'utente, in caso di richiesta *online*, per telefono, oppure in ufficio tramite soggetto delegato, la procedura prevede che la prima parte del PIN sia rilasciata immediatamente, mentre la seconda parte del PIN, unitamente alla *password* di primo accesso, sia inviata per posta presso il domicilio del contribuente registrato in Anagrafe Tributaria.

Se il contribuente necessita di assistenza fiscale o non ha dimestichezza con gli strumenti informatici, ha la possibilità di **rivolgersi al proprio sostituto d'imposta (qualora presti assistenza fiscale), ad un Caf o a un professionista abilitato**, previo rilascio di una specifica delega, al fine di prendere visione del modello 730 precompilato, accettarlo o apportare eventuali modifiche, inviarlo.

L'accesso alle dichiarazioni precompilate da parte dei soggetti delegati può essere effettuato tramite *file* o in forma puntuale tramite *web*.

In particolare, Caf, professionisti e sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale effettuano la richiesta di accesso a una o più dichiarazioni 730 precompilate mediante la trasmissione all'Agenzia delle entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, di un *file* contenente l'elenco dei contribuenti che hanno rilasciato la delega.

Come concordato con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, per evitare accessi non autorizzati alle dichiarazioni

precompilate, il *file* della richiesta contiene, oltre al codice fiscale del contribuente, anche alcuni dati da riscontrare quali quelli risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente (reddito complessivo e l'ammontare del rigo "differenza"), nonché gli elementi identificativi della delega e del documento d'identità, a garanzia dell'effettivo conferimento della delega da parte del contribuente.

Le dichiarazioni precompilate saranno quindi rese disponibili al soggetto che ha inviato il *file*, attraverso il servizio telematico Entratel, entro cinque giorni dalla richiesta.

In via del tutto residuale, per gestire eventuali richieste di assistenza non programmate, i Caf e i professionisti abilitati, sempre previa acquisizione della delega del contribuente, possono accedere ad una singola dichiarazione precompilata via *web*, mediante la compilazione di un apposito modulo, disponibile all'interno dell'area autenticata dei servizi telematici (Entratel). Anche in questo caso è necessario indicare nella richiesta il codice fiscale del contribuente, i dati relativi alla dichiarazione dell'anno precedente sopra citati e gli elementi identificativi della delega e del documento d'identità. La dichiarazione precompilata richiesta via *web* viene resa disponibile in tempo reale.

L'accesso tramite sostituti d'imposta, Caf e professionisti è consentito fino al 10 novembre, al fine di permettere l'utilizzo dei dati indicati nelle dichiarazioni 730 precompilate per eventuali dichiarazioni rettificative o integrative.

Con particolare riferimento alle deleghe rilasciate dai contribuenti, i sostituti d'imposta, i Caf e i professionisti sono tenuti ad individuare uno o

più responsabili per la gestione delle suddette deleghe e ad annotare giornalmente in un apposito registro cronologico le deleghe acquisite.

Considerati i profili attinenti la protezione dei dati personali del cittadino, la corretta acquisizione delle deleghe, l'accesso alla dichiarazione precompilata e all'elenco delle informazioni relative alla stessa, saranno oggetto di specifici e tempestivi controlli da parte dell'Agenzia delle entrate, anche presso le sedi dei sostituti d'imposta e degli intermediari.

Inoltre, saranno effettuati dei controlli a campione sulle deleghe, anche durante il periodo della campagna dichiarativa. In tal caso, i sostituti e gli intermediari saranno tenuti a trasmettere le deleghe oggetto di verifica entro quarantotto ore dalla richiesta.

Con riferimento agli **adempimenti di gestione e invio della dichiarazione dei redditi 730 precompilata cui sono tenuti Caf e professionisti**, l'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, oltre a fissare il termine per la presentazione della dichiarazione 730 al 7 luglio, dispone che il contribuente possa scegliere se presentarla direttamente all'Agenzia delle entrate, attraverso il sito *internet*, o tramite il sostituto d'imposta oppure tramite un Caf o un professionista abilitato.

In tale ultimo caso, il contribuente è tenuto ad esibire la documentazione necessaria affinché l'intermediario possa effettuare le verifiche di conformità tra i dati riportati nella dichiarazione 730 precompilata e la documentazione in possesso del contribuente (Certificazione Unica, ricevute e fatture, attestati di versamento, ecc.).

Caf e professionisti abilitati hanno l'onere di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente, provvedendo, in caso contrario, alle necessarie modifiche e integrazioni del modello precompilato. A seguito di tale controllo, rilasciano il visto di conformità e, successivamente, consegnano al contribuente una copia della dichiarazione con il relativo prospetto di liquidazione.

L'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 175 prevede conseguenze diverse in relazione alle attività di controllo da parte dell'Agenzia delle entrate a seconda che il contribuente provveda a presentare la dichiarazione direttamente o avvalendosi del sostituto d'imposta oppure tramite un Caf o un professionista abilitato.

Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata direttamente o tramite il sostituto d'imposta, senza modifiche ovvero con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta:

- non si effettua il controllo documentale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi (per l'anno d'imposta 2014, interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali);
- non si applica il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta.

I suddetti controlli sono invece effettuati nel caso in cui la dichiarazione precompilata, presentata direttamente o tramite il sostituto d'imposta, contenga modifiche o integrazioni che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta.

Nel caso, invece, di presentazione della dichiarazione precompilata tramite un Caf o un professionista, tenuto conto dei riscontri documentali che questi sono tenuti ad effettuare, indipendentemente dalle eventuali modifiche apportate, si prevede che il controllo documentale sia effettuato su tutti i dati oggetto del visto di conformità e che la richiesta di documentazione sia rivolta non più al contribuente ma al Caf o al professionista che ha effettuato il controllo. Inoltre, non si applica il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta.

In base a quanto disposto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 175, se dalle verifiche emerge l'apposizione di un visto di conformità infedele, ad esempio in caso di non corretto riscontro della documentazione giustificativa di spese che danno diritto a detrazioni o deduzioni, i Caf e i professionisti abilitati sono direttamente tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell'imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente. La responsabilità degli intermediari è però esclusa nel caso in cui l'infedeltà del visto sia stata determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente, ad esempio nel caso in cui abbia presentato un documento contraffatto per poter beneficiare di una detrazione d'imposta. In tal modo viene salvaguardato il legittimo affidamento dei cittadini che si rivolgono ad operatori specializzati circa la definitività del loro rapporto con il Fisco.

In ogni caso, è sempre effettuata nei confronti del contribuente la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse

agevolazioni fiscali, ad esempio la destinazione dell'immobile acquistato ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma, ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti da contratto di mutuo.

Il Caf e il professionista che dopo l'invio della dichiarazione riscontrano errori che hanno comportato l'apposizione di un visto infedele sulla dichiarazione, devono avvisare il contribuente al fine di procedere all'elaborazione e trasmissione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione rettificativa, entro il 10 novembre dell'anno in cui è stata prestata l'assistenza.

Se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, il Caf e il professionista possono comunicare entro la stessa data all'Agenzia delle entrate i dati rettificati.

In entrambi i casi, la responsabilità del Caf o del professionista è limitata al pagamento dell'importo corrispondente alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente.

Proprio per tener conto del diverso livello di responsabilità e dell'importanza del ruolo dei CAF e dei professionisti, nonché per evitare ricadute negative sui prezzi alla clientela con il decreto ministeriale del 29 dicembre 2014 sono stati rimodulati i compensi che lo Stato riconosce per tali attività agli intermediari. Inoltre, l'articolo 7 del decreto legislativo n. 175 del 2014 prevede espressamente che l'attuazione delle disposizioni sul modello 730 precompilato non possa comportare un incremento degli oneri per i cittadini.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Rispetto della scadenza di marzo 2015 per la sua estensione anche ad enti locali ed ASL

Il rispetto della data del 31 marzo è un obbligo di legge previsto dal Decreto Legge numero 66 del 24 aprile 2014 (art. 25, comma 1), convertito dalla legge 23 giugno 2014 numero 89.

Il Sistema di interscambio è stato opportunamente potenziato per sostenere il conseguente aumento del numero dei documenti scambiati senza decadimento della qualità dei servizi attualmente offerta. Sulla base delle stime interne e di quelle pubblicate dall'osservatorio sulla fatturazione elettronica del Politecnico di Milano, l'infrastruttura è stata dimensionata per gestire il carico conseguente alla movimentazione di 50 milioni di fatture per anno. In un'ottica di contenimento della spesa, inoltre, sono state impiegate tecnologie che permettono, secondo una logica modulare, di adattare il sistema ad eventuali variazioni del carico con ragionevole tempestività.


Circa cinquanta enti locali stanno già utilizzando il Sistema nell'ambito di accordi bilaterali di fatturazione elettronica.

Più in generale, il coordinamento ed il monitoraggio delle azioni che le Amministrazioni stanno svolgendo per prepararsi alla ricezione delle fatture elettroniche è svolto dall'Agenzia per l'Italia digitale.

Percentuale di scarto delle fatture dopo circa 9 mesi dal suo avvio

Il Sistema di interscambio (di seguito Sdi), nel periodo di cogenza dell'obbligo per il primo insieme di PA (6 giugno 2014- 28 febbraio 2015), ha ricevuto 2.672.780 file fattura. La percentuale di scarto si attesta complessivamente al 17,8 %, confermando l'andamento discendente nel

tempo di tale indicatore, come evidenziato nel grafico riportato di seguito. A tal proposito, è utile ricordare che, rispetto alla precedente audizione, sono intervenute importanti modifiche nell'ambito delle modalità di fatturazione, quali l'introduzione del meccanismo della scissione dei pagamenti e del nuovo regime fiscale agevolato (regime forfettario). Stando pertanto ai dati di scarto si può rilevare che il sistema complessivo (fornitori, Sdi ed amministrazioni) ha "assorbito" bene tali novità.



È sicuramente interessante evidenziare quanto rilevato in sede di analisi della distribuzione del numero di file in funzione delle cause di scarto, in particolare si è notato che:

- Il 6,78 % dei file ricevuti sono stati scartati per errori compiuti nel nominare il file;
- Il 1,75 % dei file ricevuti sono stati scartati perché inviati più di una volta al Sdi;
- lo 0,84% dei file ricevuti sono stati scartati per problemi legati alla firma digitale;

- lo 0,84% dei file ricevuti sono stati scartati perché inviati ad enti censiti in iPA ma non ancora soggetti all'obbligo.

In altri termini, più del 10% dei file ricevuti nel periodo 6 giugno 2014 – 28 febbraio 2015, sono stati scartati per problemi facilmente risolvibili e che non determinano difficoltà nell'efficacia del processo e solo il 7% dei file ricevuti sono stati scartati per problemi legati alla compilazione della fattura secondo il formato previsto.

Amministrazioni per le quali si registrano le più alte percentuali di scarto

I file scartati dal Sdi, trattati al punto precedente, non vengono inoltrati alle amministrazioni, non è pertanto possibile calcolare la frequenza di scarto sulla base dell'ente destinatario.

Qualora la richiesta fosse relativa agli esiti che le amministrazioni possono inviare al sistema di interscambio per dare ai mittenti delle fatture comunicazione sulla "lavorabilità" della stessa, si elencano le 5 amministrazioni che, nel periodo di osservazione, hanno inviato il maggior numero di esiti negativi; per inquadrare il fenomeno in un contesto complessivo, si riportano pure i numeri relativi agli esiti positivi inviate dalle nominate amministrazioni:

1. il Ministero della Giustizia ha esitato **202.954** fatture, di queste **144.238** (71%) risultano accettate e 58.716 (29%) sono state rifiutate;
2. il Ministero degli Interni ha esitato **180.748** fatture, di queste **156.262** (86%) risultano accettate e 24.486 (14%) sono state rifiutate;
3. il Ministero della difesa ha esitato **75.547** fatture, di queste **57.421** (76%) risultano accettate e 18.126 (24%) sono state rifiutate;
4. il Ministero dell'Istruzione ha esitato **197.604** fatture, di queste **180.381** (91%) risultano accettate e 17.223 (9%) sono state rifiutate
5. L'INPS ha esitato **46.063** fatture, di queste **35.727** (77%) risultano accettate e 10.336 (23%) sono state rifiutate.

In generale, il numero complessivo di fatture per le quali le amministrazioni hanno inviato un esito al proprio fornitore per il tramite del Sdi è pari a **1.493.482**, di queste **1.272.620** (85,3%) sono esiti positivi (fattura accettata) e **220.862** (14,7%) esiti negativi (fattura rifiutata). Appare utile ribadire che l'invio dell'esito non è un obbligo per le amministrazioni; esse possono procedere ai controlli, al pagamento ovvero alle eventuali contestazioni dei documenti contabili, al di fuori dal Sistema di interscambio. Ciò detto, è sicuramente un dato positivo che più di un milione e quattrocentomila fatture sono state "esitate" e che più dell'85% di questi esiti è stato di accettazione; si registra cioè un consistente utilizzo di uno strumento facoltativo messo a disposizione degli utenti proprio grazie alle potenzialità legate alla dematerializzazione dei processi.

Superamento delle criticità segnalate per l'archiviazione e conservazione delle fatture elettroniche

Il Sistema di interscambio non opera la conservazione delle fatture che veicola.

Come già detto in precedenza, la conservazione digitale delle fatture è un obbligo di legge. Ad oggi registriamo una veloce crescita dell'offerta dei servizi di conservazione dei documenti informatici ed una conseguente rapidità nel "livellamento" dei prezzi. Ad ogni buon fine, si ricorda che, oltre ai servizi gratuiti offerti dal MEF alle PMI iscritte alla piattaforma del mercato elettronico della PA, l'Agenzia per l'Italia digitale ha predisposto, in collaborazione con Infocamere, strumenti per la gestione completa (compilazione, firma, trasmissione e conservazione) di un massimo di 24 fatture all'anno da offrire gratuitamente alle imprese iscritte alle camere di commercio; la stessa AgId ha dichiarato di essere in procinto di fornire tali strumenti anche per i professionisti.

Possibili miglioramenti da apportare alla procedura

La procedura di ricezione, controllo ed inoltro delle fatture non presenta ad oggi particolari criticità. Il tracciato fattura ha subito la sua prima evoluzione, alla versione 1.1, per recepire le istanze provenienti dal mondo degli utenti. Il funzionamento del sistema, le richieste di assistenza e le segnalazioni sono attentamente analizzate per garantire un costante monitoraggio e la possibilità di individuare eventuali aree di miglioramento. Per il 2015, sono pianificate azioni di modifica tecnica del processo che non prevedono impatti per gli utenti ma che miglioreranno l'efficienza dell'infrastruttura e quindi il livello del servizio offerto.

I dati di funzionamento sono aggiornati mensilmente e pubblicati, alla pari delle novità normative e delle eventuali modifiche di processo, sul sito di riferimento www.fatturapa.gov.it

Affidabilità del programma per le Amministrazioni pubbliche, come quella della Giustizia, che hanno una molteplicità di centri di spesa

L'Agenzia delle Entrate non ha sviluppato programmi specifici per le Amministrazioni pubbliche; per completezza si segnala che il coordinamento delle attività tecniche inerenti la ricezione e la gestione delle fatture elettroniche destinate al Ministero della Giustizia è in capo al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.